TRIBUNALE di ISERNIA

SEZIONE UNICA

5/2020 N.R.Fall.

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

Sentite le parti e l'O.C.C. nominato dal Tribunale: dott.ssa Meri Pellegrino;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza;

Esaminata la proposta di piano del consumatore depositata il 5.8.2020 da [redacted] nato a Venafro (Is) il 25/12/1980 e residente ivi alla via Maria Pia di Savoia n. 133 - C F [redacted], rappresentato e difeso dall'**avv. Cinzia Cicerone**;

Esaminata la proposta di piano e la relazione redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi dott.ssa Meri Pellegrino;

Ritenuta la propria competenza;

Ritenuta la ammissibilità della proposta ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, sussistendone i requisiti e non risultando sussistenti, alla luce della relazione dell'OCC, le condizioni di inammissibilità ivi previste;

Rilevato che sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 della L. 3/2012;

Rilevato che l'OCC ha nella sua relazione attestato la sostenibilità e fattibilità del piano come proposto dall'istante, articolantesi in un piano di dilazione del pagamento di n. 120 rate mensili, ciascuna di importo pari a € 523,65, con la precisazione riguardante il credito chirografario vantato da Prestitalia SpA che l'importo va attualizzato in ragione della trattenuta del quinto dello stipendio effettuata sino alla data di omologa nella misura falcidiata di € 4.4.22,00 (cfr. verbale di udienza del 22.12.2020);

Ritenuto di dover assoggettare alla riformulazione dell'adempimento di cui al piano de quo anche il cessionario del quinto intervenuta con la Prestitalia SpA, così come viene previsto per gli altri creditori chirografari, in quanto se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore fossero vincolanti, si produrrebbe l'effetto di impedire l'accesso alle procedure *ex* L. n. 3/2012 con la conseguenza che si consentirebbero il soddisfacimento

integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri (cfr. e multis**,** Trib. Grosseto 9 maggio 2012);

Rilevato che non risultano compiuti atti in frode dei creditori né che il debitore abbia colposamente cagionato il proprio sovra-indebitamento;

Rilevato che la proposta di piano è stata comunicata, a cura del ricorrente, a tutti i creditori, i quali non hanno formulato osservazioni e/o contestazioni;

Rilevato che sono stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari;

Ritenuta la proposta di piano, come formulato dalla ricorrente e confermato dall'OCC nella sua relazione, idonea a salvaguardare l'interesse dei creditori ed in particolare dell'unico creditore ipotecario UBI FINANCE SpA, in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria prospettabile ovvero alla liquidazione giudiziale dei beni immobili di cui è titolare il debitore, alla luce del valore stimato, unitamente alla considerazione della incertezza che avvolge le prospettive di una eventuale vendita giudiziale (cfr. Cass. Ordinanza n. 27544 del 28.10.19);

Ritenuta, infine, la meritevolezza della proposta e la sua sostenibilità e fattibilità economica, anche in relazione alla alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore;

Ritenuto di dover omologare il piano come proposto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 12 *ter* L. 3/2012;

letti gli artt. 12 bis e 12 ter della L. n. 3/2012

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 5.8.2020 nell'interesse di [redacted].

Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, provvedendo ad aprire un c/c intestato alla procedura sul quale far confluire le somme destinate al soddisfacimento dei creditori e comunicando ai medesimi creditori ogni eventuale irregolarità ai sensi dell'art. 13 l. 3/2012.

Dispone che si provveda a i pagamenti nei termini e scadenze di cui al piano del consumatore omologato.

Dispone che l'OCC curi la pubblicità del presente decreto mediante affissione nell'albo del Tribunale di Isernia e pubblicazione sul sito web del medesimo Tribunale, con oscuramento dei dati personali dei soggetti terzi dal debitore ricorrente e dai creditori.

Manda all'OCC di comunicare il provvedimento ai creditori nonchè al datore di lavoro del debitore per la cessazione a far data dal presente provvedimento della delegazione di pagamento con trattenuta del quinto dello stipendio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all' OCC e al ricorrente ut domiciliato.

Così deciso in Isernia il 22.12.2020

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Sapio